

Verbale n. 2

Seduta del 19 gennaio 2010

Il giorno 19 gennaio 2010 alle ore 10 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro 50, la Commissione Attuazione dello Statuto convocata con note Prot. nn. 1069 e 1142 del 14 gennaio 2010.

Partecipano alla seduta i Commissari:

Cognome e Nome	Qualifica	Gruppo	Voto	
LOMBARDI Marco	Presidente	Forza Italia – Popolo della Libertà	2	presente
BORGHI Gianluca	Vice Presidente	Partito Democratico	4	presente
VARANI Gianni	Vice Presidente	Forza Italia – Popolo della Libertà	5	presente
BARBIERI Marco	Componente	Partito Democratico	3	presente
BORTOLAZZI Donatella	Componente	Partito dei Comunisti Italiani	1	assente
BOSI Mauro	Componente	Partito Democratico	3	presente
DELCHIAPPO Renato	Componente	Misto	1	assente
DONINI Monica	Componente	Partito della Rifondazione Comunista	2	assente
ERCOLINI Gabriella	Componente	Partito Democratico	4	presente
GUERRA Daniela	Componente	Verdi per la pace	1	assente
LEONI Andrea	Componente	Forza Italia – Popolo della Libertà	1	presente
MAJANI Anna	Componente	Partito Democratico	1	presente
MANFREDINI Mauro	Componente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	3	presente
MAZZA Ugo	Componente	Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo	2	presente
MONACO Carlo	Componente	Per l'Emilia-Romagna	1	assente
NANNI Paolo	Componente	Italia dei Valori con Di Pietro	1	assente
NERVEGNA Antonio	Componente	Forza Italia – Popolo della Libertà	1	assente
NOE' Silvia	Componente	Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	1	assente
SALSI Laura	Componente	Partito Democratico	5	presente
VECCHI Alberto	Componente	Alleanza nazionale - Popolo della Libertà	4	presente
ZANCA Paolo	Componente	Uniti nell'Ulivo – Partito Socialista	4	assente

È presente il consigliere Gioenzo RENZI in sostituzione per parte della seduta del consigliere Alberto VECCHI.

È altresì presente l'assessore Gian Carlo MUZZARELLI (Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col sistema delle Autonomie, Organizzazione).

Hanno partecipato alla seduta: M. Ricciardelli (Servizio Affari Legislativi e Qualità dei Processi normativi), M. Veronese (Coordinamento Commissioni Assembleari), R. Ghedini (Servizio Informazione).

Presiede la seduta: Marco LOMBARDI

Assiste il segretario: Nicoletta TARTARI

Resocontista: Nicoletta TARTARI

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,15.

Sono presenti i consiglieri Barbieri, Borghi, Majani, Mazza, Renzi, Salsi e Varani.

Il presidente LOMBARDI, in mancanza di obiezioni, mette in approvazione il verbale n. 1/2010, relativo alla seduta del 12 gennaio 2010, non iscritto all'ordine del giorno della seduta ma già inviato ai consiglieri.

La Commissione approva il verbale 1/2010 all'unanimità dei presenti.

4624 - *Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Mazza e Mezzetti: "Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali" (12 05 09)*

Il presidente LOMBARDI comunica che sono stati ritirati tutti gli emendamenti precedentemente presentati e numerati dal n. 1 al n. 64 e che questa mattina sono stati invece presentati altri emendamenti, tutti sottoscritti dai consiglieri Mazza e Borghi e dall'assessore Muzzarelli e numerati dal n. 65 al n. 114 (*testo degli emendamenti riportato in allegato*). In mancanza di richieste d'intervento, dà inizio all'esame dell'articolato.

Art. 1

Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 65 a n. 71/Mazza ed altri.

Entra il consigliere Bosi, esce il consigliere Barbieri.

Il consigliere relatore MAZZA riferisce che gli emendamenti presentati oggi sono il frutto del lavoro di mediazione compiuto nei giorni scorsi, che ha portato ad un accordo che modifica il progetto di legge in parti anche rilevanti, ma mantenendone la sostanza. Evidenzia alcune questioni che considera di particolare rilevanza: il tecnico di garanzia, nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i dirigenti dell'Assemblea; l'eliminazione della clausola di cedevolezza, che egli pur considerava importante, ma sulla quale non si è giunti ad una condivisione; l'introduzione di una sessione annuale sulla partecipazione dell'Assemblea legislativa, che considera il passaggio politico più importante dato che consente di discutere delle politiche di partecipazione una volta all'anno, con la formulazione degli indirizzi da parte dell'Assemblea per la Giunta; l'individuazione del nucleo tecnico, composto anche da esperti designati dal CAL, con il compito, tra gli altri, di seguire e valutare le esperienze in corso. Ricorda ai componenti che, oltre all'udienza conoscitiva, nei mesi passati è stato svolto anche un incontro con Gioiellieri, il rappresentante dell'Anci, quindi c'è stato un confronto anche con gli enti locali su questo testo. Per quanto riguarda l'art. 1, gli emendamenti attengono ai riferimenti allo statuto ed ai principi su cui si intende regolare la partecipazione.

Entrano i consiglieri Vecchi e Barbieri.

L'assessore MUZZARELLI conferma che gli emendamenti sottoscritti congiuntamente rappresentano una sintesi avanzata rispetto agli emendamenti già presentati da lui medesimo, dal gruppo del Partito Democratico e dal relatore Mazza, sintesi che testimonia l'impegno a proseguire le azioni già avviate in tema di partecipazione assicurando maggiori certezze nelle procedure, non creando soggetti in più ma riorganizzandoli meglio, ponendo a carico dell'Assemblea legislativa funzioni di indirizzo e controllo.

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva con 18 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) gli emendamenti da 65 a 71 e l'articolo 1 così come emendato.

Art. 2

Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 72 a n. 79/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA evidenzia, in particolare, l'emendamento che aggiunge le lettere da i) a n) al comma 1, che tendono a valorizzare le esperienze partecipative già in corso in regione, e l'emendamento che aggiunge i commi 2 e 3, con i quali si tende ad anticipare il percorso partecipato, rispetto alle procedure amministrative, per i cittadini e si garantisce il rispetto dei termini previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva con 18 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) gli emendamenti da 72 a 79 e l'articolo 2 così come emendato.

Art. 3

Sull'articolo insiste l'emendamento n. 80/Mazza ed altri.

Entra la consigliera Ercolini.

Il consigliere MAZZA segnala che la riscrittura dell'art. 3 rende più chiara la definizione dei soggetti a cui si riconosce il diritto di partecipazione e, al tempo stesso, che le istanze di partecipazione sono attivate nel rispetto degli statuti degli enti locali.

La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) l'emendamento 80 interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Art. 4

Sull'articolo insistono gli emendamenti n. 81 e n. 82/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA evidenzia che praticamente è stato riscritto l'ultimo comma, nel quale viene esplicitato che nel caso l'ente locale non risponda entro trenta giorni o risponda negativamente alle richieste di attivare processi partecipativi, i cittadini possono chiedere un intervento di mediazione del tecnico di garanzia per facilitare il percorso partecipativo.

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) gli emendamenti 81 e 82 e l'articolo 4 così come emendato.

Art. 5

Sull'articolo insistono gli emendamenti n. 83 e n. 84/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA segnala che il primo emendamento si limita a riformulare la lettera b) mantenendo il significato originale e il secondo sopprime il comma 4, che non ha più ragione d'esistere in mancanza della figura del garante.

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) gli emendamenti 83 e 84 e l'articolo 5 così come emendato.

Art. 6

Sull'articolo insiste l'emendamento n. 85/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA, ricordato che è stata eliminata dalla legge la previsione dell'ufficio regionale per la partecipazione, considera che con la riscrittura dell'articolo 6 si introduce il punto politico più importante, cioè la sessione annuale per la partecipazione dell'Assemblea legislativa. Nella sostanza, il nucleo tecnico fornirà le informazioni alla Giunta, che presenterà una relazione con le proposte per migliorare la partecipazione; l'Assemblea ne discuterà e poi approverà gli indirizzi. Quindi si valorizza l'azione dell'Assemblea legislativa, ciò che considera importante.

La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) l'emendamento 85 interamente sostitutivo dell'articolo 6.

Art. 7

Sull'articolo insiste l'emendamento n. 86/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA illustra il nucleo tecnico previsto dall'emendamento, che avrà una funzione, strettamente tecnica, di tenere assieme il confronto tra Regioni ed Enti locali, di analizzare le esperienze realizzate, redigendo poi una relazione per la Giunta che fungerà da base per la relazione in Assemblea, e di favorire la formazione professionale dei dipendenti degli enti pubblici, dato

importante perché se cresce la domanda esterna deve esserci anche una capacità di risposta adeguata negli enti pubblici. Quindi, in questo senso sono ripresi alcuni concetti che erano legati all'ufficio della partecipazione, mentre si vedrà all'articolo 8 che altri saranno attribuiti al tecnico di garanzia.

La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) l'emendamento 86 interamente sostitutivo dell'articolo 7.

Art. 8

Sull'articolo insiste l'emendamento n. 87/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA ribadisce che la riformulazione dell'articolo introduce la figura del tecnico di garanzia in materia di partecipazione, le cui funzioni sono svolte da un dirigente dell'Assemblea legislativa, nominato dal Presidente della stessa. Si tratta dunque di un fronte aperto verso enti e cittadini che vogliono attivare processi di partecipazione; deve inoltre svolgere attività di comunicazione, verificare che i procedimenti si svolgano secondo gli accordi convenuti e dare una valutazione qualitativa dell'esito del procedimento partecipato. Solo con la sua adesione i progetti sono poi indirizzati al tecnico della Giunta incaricato degli adempimenti amministrativi e finanziari per la concessione di contributi. Quindi, anche se il disegno originario risulta in parte ridimensionato dalla mancanza di un soggetto esterno, le funzioni di garanzia restano invariate. Considera quella raggiunta una buona mediazione; eventualmente, dopo una fase di prima applicazione, l'Assemblea legislativa potrà eventualmente valutare l'estensione di questo incarico.

La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) l'emendamento 87 interamente sostitutivo dell'articolo 8.

Art. 9

Sull'articolo insiste l'emendamento n. 88/Mazza ed altri.

La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) l'emendamento 88 soppressivo dell'articolo 9.

Art. 10

Sull'articolo insiste l'emendamento n. 89/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA illustra l'emendamento, nel quale si delineano le modalità del sostegno regionale.

La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) l'emendamento 89 interamente sostitutivo dell'articolo 10.

Art. 11

Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 90 a n. 93/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA descrive il contenuto degli emendamenti sull'articolo 11: il primo riguarda le attività informative che Regione ed enti locali svolgeranno per consentire il massimo accesso alle informazioni delle amministrazioni, l'ultimo elimina la clausola di cedevolezza e gli altri sono sostanzialmente correzioni formali.

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) gli emendamenti da 90 a 93 e l'articolo 11 così come emendato.

Entra il consigliere Leoni, escono i consiglieri Bosi e Varani.

Art. 12

Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 94 a n. 98/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA segnala che con l'emendamento 94 si elimina la possibilità di avviare processi partecipativi su attività che vedano coinvolto lo Stato. L'emendamento 96 anticipa il contenuto del comma 4, che viene soppresso, relativamente ai tempi con cui si devono svolgere i processi partecipativi e le eventuali proroghe, la cui concessione è responsabilità del tecnico di garanzia. Infine, l'emendamento 97 ridisegna la conclusione dei processi partecipativi (il cui percorso viene ricapitolato dal consigliere), che avviene con l'approvazione dell'atto conclusivo da parte dell'ente responsabile, in cui si dà conto del processo partecipativo seguito e dell'esito dell'eventuale proposta partecipata.

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 7 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) gli emendamenti da 94 a 98 e l'articolo 12 così come emendato.

Art. 13 e art. 14

Sugli articoli insiste l'emendamento 99/Mazza e altri.

La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 7 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) l'emendamento 99 soppressivo degli articoli 13 e 14.

Art. 15

Sull'articolo insiste l'emendamento n. 100/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA sottolinea che il comma 1 come riscritto dall'emendamento stabilisce un principio importante, cioè l'impegno dell'ente responsabile a

sospendere ogni atto amministrativo che pregiudichi o anticipi il processo partecipativo in corso, impedendo così di modificare il contesto in cui si svolge la discussione. Nell'articolo riformulato sono poi definiti i requisiti dei progetti per accedere al finanziamento regionale, tra i quali è considerato in via preferenziale l'impegno a costituire un comitato di pilotaggio, composto dai delegati dei soggetti coinvolti nel processo partecipativo.

La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 7 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) l'emendamento 100 interamente sostitutivo dell'articolo 15.

Entra il consigliere Varani.

Art. 16

Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 101 a n. 108/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA riferisce che si tratta per lo più di correzioni di forma.

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) gli emendamenti da 101 a 108 e l'articolo 16 così come emendato.

Art. 17

Sull'articolo insistono gli emendamenti n. 109 e n. 110/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA evidenzia che con le modifiche proposte viene resa obbligatoria la costituzione del comitato di pilotaggio per i progetti per i quali è richiesto un finanziamento superiore ai 20.000 euro, stabilendo dunque la necessaria individuazione di un centro di responsabilità quando il contributo è rilevante.

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) gli emendamenti 109 e 110 e l'articolo 17 così come emendato.

Art. 18

Sull'articolo insiste l'emendamento n. 111/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA illustra l'emendamento, nel quale sono fissate le quantità minime di adesioni per attivare l'attività di mediazione del tecnico di garanzia, il quale dovrà dare atto, anche in via telematica, degli esiti di tale attività.

La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) l'emendamento 111 interamente sostitutivo dell'articolo 18.

Art. 19

Sull'articolo insiste l'emendamento n. 112/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA descrive il contenuto dell'articolo come sostituito dall'emendamento, nel quale si definiscono in modo puntuale le modalità di conclusione del processo partecipativo e si dispone che la proposta partecipativa deve essere validata dal tecnico di garanzia; in caso contrario, può essere anche disposta la revoca dei contributi concessi. Nel secondo comma si ribadisce che l'ente responsabile può decidere di recepire o meno la proposta partecipativa, in tutto o in parte, e di ciò e delle relative motivazioni deve dare comunicazione pubblica, soprattutto in caso di mancato recepimento.

La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) l'emendamento 112 interamente sostitutivo dell'articolo 19.

Art. 20

Sull'articolo insiste l'emendamento n. 113/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA, riferendo che con l'emendamento si riformula la norma finanziaria nel modo tradizionale, constata che in tal modo non vi saranno stanziamenti fino alla prossima variazione di bilancio, verso la fine dell'anno. Auspica che nel frattempo, dopo le prossime elezioni, si proceda con altri adempimenti, quali la nomina del tecnico di garanzia e l'insediamento del nucleo tecnico, così che alla fine dell'anno gli strumenti predisposti con la legge che si sta esaminando possano essere pienamente fruibili.

La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL) l'emendamento 113 interamente sostitutivo dell'articolo 20.

Art. 21

Sull'articolo insiste l'emendamento n. 114/Mazza ed altri.

Il consigliere MAZZA ritiene che la norma sulla clausola valutativa riformulata dall'emendamento, in cui sono dettagliati gli aspetti dell'esperienza compiuta da considerare, sia migliorativa rispetto al precedente articolo e ponga le premesse per un miglioramento futuro della legge stessa.

Il consigliere BORGHI, a nome del gruppo Partito Democratico, ringrazia l'assessore, i tecnici e il consigliere Mazza per il risultato, non scontato, raggiunto oggi, grazie alla disponibilità al confronto dimostrata che consente di approvare un atto particolarmente importante per la Regione, dimostrativo della reale volontà di favorire la partecipazione e la relazione con i cittadini. Ritiene che gli emendamenti approvati portino ad innovazioni non fini a se stesse, ma utili alla comunità regionale per agire una partecipazione effettiva; questo lo si deve a chi

si è impegnato in questo senso e ha voluto, partendo dalla proposta iniziale, giungere al buon risultato di oggi.

Il presidente LOMBARDI, essendo per principio sostenitore dell'introduzione di clausole valutative, dichiara il proprio voto favorevole all'articolo come riformulato dall'emendamento.

La Commissione approva con 31 voti favorevoli (PD, Sin. Dem., FI-PdL, AN-PdL), nessun contrario e nessun astenuto l'emendamento 114 interamente sostitutivo dell'articolo 21.

Terminato l'esame dell'articolato, il consigliere relatore MAZZA comunica che si riserva di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Entra il consigliere Bosi, esce il consigliere Barbieri.

5002 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Renzi: Norme per la trasparenza della Regione Emilia-Romagna e per la Regolamentazione dell'attività di Rappresentanza di Interessi Particolari (15 10 09)

Il presidente LOMBARDI, ricordata l'illustrazione già svolta dal relatore e comunicato che non sono stati presentati emendamenti, in mancanza di richieste di intervento in discussione generale, avvia l'esame dell'articolato.

Il consigliere relatore RENZI, premesso che illustrerà brevemente ogni articolo, comunica che l'articolo 1 sulle finalità del progetto di legge, in applicazione dell'art. 15 dello Statuto, si prefigge di assicurare la trasparenza dei processi decisionali di Assemblea legislativa e Giunta regionale, disciplinando l'attività di rappresentanza di interessi particolari, conosciuta anche come lobbying.

La Commissione esprime parere contrario all'articolo 1 con 17 voti contrari (PD), 12 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2 astenuti (Sin. Dem.).

Entra il consigliere Manfredini.

Il consigliere RENZI riferisce che l'articolo 2 riporta le definizioni dei termini utilizzati nel progetto di legge. In particolare, segnala che non sono considerate attività di rappresentanza di interessi particolari quelle svolte da enti pubblici, partiti politici, sindacati e organizzazioni imprenditoriali.

La Commissione esprime parere contrario all'articolo 2 con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2 astenuti (Sin. Dem.).

Il consigliere RENZI espone l'articolo 3, che prevede l'iscrizione obbligatoria di coloro che intendono svolgere attività di rappresentanza di interessi particolari nel registro pubblico da istituire presso l'Assemblea legislativa.

La Commissione esprime parere contrario all'articolo 3 con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2 astenuti (Sin. Dem.).

Il consigliere RENZI indica i dati richiesti per l'iscrizione nel già illustrato registro e le modalità della stessa come disciplinati dall'articolo 4.

La Commissione esprime parere contrario all'articolo 4 con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2 astenuti (Sin. Dem.).

Il consigliere RENZI elenca i requisiti per l'iscrizione previsti dall'articolo 5.

La Commissione esprime parere contrario all'articolo 5 con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2 astenuti (Sin. Dem.).

Il consigliere RENZI illustra gli obblighi degli iscritti al registro previsti dall'articolo 6 ed in particolare quello di presentare annualmente una relazione sull'attività svolta, che, tra l'altro, riporta le risorse impiegate per l'attività e l'elenco dei decisori pubblici contattati.

La Commissione esprime parere contrario all'articolo 6 con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2 astenuti (Sin. Dem.).

Il consigliere RENZI espone il contenuto dell'articolo 7, con cui si prevede la possibilità per gli uffici di disporre di verifiche sul contenuto delle relazioni presentate, di cui trasmettono un rapporto all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

La Commissione esprime parere contrario all'articolo 7 con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2 astenuti (Sin. Dem.).

Il consigliere RENZI segnala che l'articolo 8 pone obblighi di trasparenza anche ai decisori pubblici, prevedendo che nella relazione illustrativa, nel preambolo o nelle premesse degli atti sia resa nota l'attività di rappresentanza di interessi particolari pertinente all'atto.

La Commissione esprime parere contrario all'articolo 8 con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2 astenuti (Sin. Dem.).

Il consigliere RENZI espone le sanzioni relative alle inottemperanze alle prescrizioni della legge contenute nell'articolo 9, sanzioni che possono comportare una pena pecuniaria fino a 20.000 euro, nonché la censura, la sospensione o la cancellazione dal registro.

La Commissione esprime parere contrario all'articolo 9 con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2 astenuti (Sin. Dem.).

Il consigliere RENZI riferisce che la norma transitoria dell'articolo 10 prevede che, in sede di prima applicazione, l'iscrizione nel registro debba essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La Commissione esprime parere contrario all'articolo 10 con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2 astenuti (Sin. Dem.).

Terminato l'esame dell'articolato, il consigliere relatore RENZI comunica che si riserva di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

In conclusione di seduta, il consigliere MAZZA riferisce di non aver ancora terminato la verifica con i capigruppo in ordine alla possibilità di addivenire ad un accordo per poter portare all'esame in Aula alcune delle modifiche, quelle più tecniche, del Regolamento interno dell'Assemblea contenute nella sua proposta oggetto 4588. Pertanto, entro pochi giorni comunicherà al presidente Lombardi le eventuali modifiche concordate o il ritiro della propria proposta.

Il presidente LOMBARDI, anche alla luce di quanto testé comunicato, segnala che quella odierna potrebbe essere l'ultima seduta della Commissione nella legislatura corrente e pertanto propone ai commissari di approvarne subito il verbale.

La Commissione accoglie la proposta e approva il verbale della seduta corrente all'unanimità dei presenti.

La seduta termina alle ore 11,10.

Approvato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Il Segretario
Nicoletta Tartari

Il Presidente
Marco Lombardi

Allegato al verbale n. 2 del 19 gennaio 2010

EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE OGGETTO 4624

Emendamento 1/Muzzarelli

Nel comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole "ideali fondativi" sono inserite le parole "della Repubblica".

Emendamento 2/Muzzarelli

La lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"d) art.15, comma 3, in quanto rafforza le opportunità per l'affermazione del diritto di partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, affiancando gli strumenti già previsti dallo Statuto."

Emendamento 3/Muzzarelli

Dopo il comma 2 dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle Statuto regionale, promuove la partecipazione come strumento per lo sviluppo di un sistema amministrativo regionale e locale coeso, finalizzato a favorire nelle decisioni pubbliche un livello elevato di coinvolgimento dei cittadini, in forma singola o associata, degli operatori economici, delle parti sociali, del volontariato e degli altri soggetti interessati ed, al contempo, a perseguire tempestività, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

4. La Regione Emilia-Romagna riconosce, in particolare, l'inscindibile connessione fra la partecipazione e la semplificazione dei procedimenti pubblici al fine del raggiungimento di una elevata qualità amministrativa e della realizzazione del principio di non aggravamento dei procedimenti.

5. La Regione riconosce la varietà e la qualità delle esperienze di partecipazione a livello locale quale elemento portante per l'innovazione partecipativa nelle decisioni pubbliche. Essa persegue, anche attraverso appositi accordi con il Consiglio delle Autonomie Locali, e con l'istituzione del Comitato interistituzionale di cui all'art. 7 la realizzazione di un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio nel quale siano valorizzate le migliori pratiche ed esperienze."

Emendamento 4/Muzzarelli

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"a) incrementare la qualità democratica delle scelte delle Assemblee elettive e delle Giunte, a livello regionale e locale, nel governo delle loro realtà territoriali e per quanto di loro competenza;"

Emendamento 5/Muzzarelli

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"c) operare per elevare la qualità delle risorse immateriali quali la fiducia collettiva, il sapere contestuale e le competenze di coordinamento, attraverso il confronto critico costruttivo, costante e inclusivo di tutti gli attori territoriali destinatari delle decisioni pubbliche;"

Emendamento 6/Muzzarelli

Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 è soppressa la parola "eccetera".

Emendamento 7/Muzzarelli

Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

"i) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, anche mediante apposite iniziative di formazione, al fine di rinnovare la cultura, le modalità di relazione e la capacità di percezione delle istituzioni pubbliche nel rapporto con i cittadini, singoli e associati;

j) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione in ambito regionale e locale;

k) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze, ausilio alla scelta e all'impianto delle forme partecipative, basato sulla raccomandazione tecnica di modelli non vincolanti, ma suggeriti dall'esperienza;

l) stimolare l'evoluzione della comunicazione pubblica oltre la mera comunicazione istituzionale, nella direzione di comunicazione di servizio e di cittadinanza quale strumento imprescindibile per una efficace partecipazione."

Emendamento 8/Muzzarelli

Dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"2. In nessun caso gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione devono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge di conclusione dei procedimenti amministrativi."

Emendamento 9/Muzzarelli

Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. Qualunque soggetto, singolo o associato, che ne abbia interesse in quanto possibile destinatario delle scelte contenute in un atto regionale o locale concernente scelte di pianificazione strategica pluriennale, generale o settoriale, o scelte progettuali e attuative di particolare rilevanza per il territorio o per i cittadini interessati può chiedere di partecipare alla elaborazione delle relative scelte. Le istanze di partecipazione sono rivolte nel rispetto delle norme previste dagli statuti degli enti interessati."

Emendamento 10/Muzzarelli

Nell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"2. Il presente articolo trova applicazione al di fuori dei casi regolati dalle norme nazionali o regionali in materia di procedimento amministrativo. Restano comunque salve le norme previste dalla legislazione regionale in materia di tutela e uso del territorio, di prevenzione del rischio sismico, di edilizia, nonché in materia di tutela dell'ambiente. "

Emendamento 11/Muzzarelli

Nel comma 2 dell'articolo 4 sono sopresse le parole "comma 2".

Emendamento 12/Muzzarelli

L'articolo 9 è soppresso.

Emendamento 13/Muzzarelli

Il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, mediante la struttura regionale competente in materia di partecipazione, promuove e sostiene la partecipazione:

- a) esaminando le proposte di progetto e certificandone la qualità;
- b) offrendo un supporto di consulenza metodologica;
- c) offrendo un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti informatici;
- d) svolgendo un compito di mediazione e promozione del confronto democratico;
- e) concedendo i contributi regionali ai progetti di partecipazione ammessi a finanziamento”.

Emendamento 14/Muzzarelli

Prima del comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente comma:

“01. L'informazione è la necessaria premessa della partecipazione. La Regione Emilia-Romagna e gli enti locali adottano strumenti di comunicazione, informatici e non, per mettere i cittadini in condizione di conoscere le principali scelte che intendono compiere.”

Emendamento 15/Muzzarelli

Nel comma 1 dell'articolo 12 sono sopresse le parole “lo Stato”

Emendamento 16/Muzzarelli

Nel comma 2 dell'articolo 12 sostituire la parola “definito” con la parola “fatta”.

Emendamento 17/Muzzarelli

Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 le parole “annullamento, di cui all'art. 19” sono sostituite dalle le parole “non validazione dei risultati del processo partecipativo, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b)”.

Emendamento 18/Muzzarelli

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Curatori dei progetti partecipazione

1. Per l'elaborazione e la redazione dei progetti di partecipazione finanziati dalla Regione Emilia-Romagna i soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere il sostegno tecnico della struttura regionale competente in materia di partecipazione o di analoghe strutture costituite presso gli enti locali.”

Emendamento 19/Muzzarelli

Il comma 3 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

“2. Fra i requisiti tecnici che progetti oggetto delle richieste di contributo regionale devono contenere devono essere presenti, in particolare, i seguenti:

- a) la persona fisica responsabile del progetto che ne è il referente;
- b) il nominativo dei progettisti e dello staff del processo;
- c) le fasi del processo, i soggetti coinvolti e da coinvolgere, i metodi adottati, gli obiettivi perseguiti e i tempi previsti;
- d) i costi preventivati ed il rapporto costo-efficacia.”

Emendamento 20/Muzzarelli

Il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“3. I progetti dovranno contenere l'impegno formale dei principali attori territoriali coinvolti, mediante un accordo preventivo, che può prevedere la costituzione di un eventuale comitato di pilotaggio, composto da rappresentanti dei principali soggetti coinvolti dal processo.”

Emendamento 21/Muzzarelli

Dopo il comma 1 dell'articolo 21 è inserito il seguente:

“1 bis. La relazione di cui al comma 1 dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:

- a) l'incremento quantitativo e qualitativo dei processi partecipativi nella Regione Emilia-Romagna;
- b) le prospettive di ulteriore sviluppo della partecipazione;
- c) il miglioramento della qualità e della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- d) l'aumento della condivisione delle scelte pubbliche;
- e) il miglioramento delle possibilità di accesso alle attività dell'amministrazione pubblica
- f) il miglioramento della percezione delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini;
- g) l'accresciuta qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni e della flessibilità del suo utilizzo, in funzione dei processi partecipativi.”

Emendamento 22/Mazza

Art.1 - Al comma 2 la lettera a) è così sostituita:

“a) art. 2, in quanto, coerentemente al principio di uguaglianza, intende facilitare l'accesso alla costruzione delle scelte pubbliche per tutti i cittadini e le loro organizzazioni, riconoscendo pari diritti alle persone e risposte ragionevoli, proporzionate e differenti ai cittadini che si trovino in condizioni diverse, e valorizzando l'autonomia delle comunità locali;”

Emendamento 23/Mazza

Art. 2 - Al comma 2 lettera b), la parola “aziende” è così sostituita: “imprese”

Emendamento 24/Mazza

Art. 2 - Al comma 2 lettera c), le parole “che non sia” sono così sostituite: “se non attraverso”

Emendamento 25/Mazza

Art. 2 - Al comma 2 lettera e), la parola "processi" e così sostituita: "procedimenti"

Emendamento 26/Mazza

Alla fine dell'art. 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"i) riconoscere una premialità agli Enti locali che approvano progetti per opere pubbliche o private rilevanti, riguardanti qualsiasi settore, prevedendo processi partecipativi al fine di verificarne l'accettabilità sociale, la qualità progettuale e la gestione della sicurezza condivisa;

l) valorizzare le esperienze già attivate in regione per la proposta e lo svolgimento di processi partecipativi, in particolare quale principio cardine per le politiche di sviluppo sostenibile."

Emendamento 27/Mazza

L'art.3 è sostituito completamente dal seguente:

"Art.3 Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. I soggetti titolari a partecipare, attraverso i processi partecipativi disciplinati dalla presente legge, alla elaborazione delle politiche pubbliche di scala regionale o locale, ossia a qualunque atto regionale o locale, in merito alla pianificazione strategica pluriennale generale e settoriale così come alle scelte progettuali e attuative, sono:

a) i cittadini italiani e stranieri o apolidi residenti nel territorio dell'Ente responsabile del procedimento (vedi art.5 comma 2) che abbiano compiuto 16 anni;

b) i cittadini italiani, stranieri o apolidi, che abbiano compiuto i 16 anni, non residenti nel territorio dell'Ente responsabile ma che abbiano un interesse diretto agli effetti delle scelte in elaborazione;

c) le organizzazioni (Enti pubblici, associazioni, imprese), italiane o straniere, che abbiano sedi, operino, abbiano rapporti o un interesse diretto agli effetti delle scelte in elaborazione nel territorio.

2. E' facoltà del Garante della Partecipazione (d'ora in poi Garante, vedi art.4), a seguito di precise istanze, riconoscere l'ammissibilità o meno di altre persone, privati o rappresentanti di organizzazioni o imprese, a prender parte ai processi partecipativi.

3. Il Garante riceve i reclami e decide sull'opportunità all'inclusione o all'esclusione di determinati soggetti dai processi partecipativi sia in fase progettuale che di svolgimento del processo stesso."

Emendamento 28/Mazza

Art. 4 - Al comma 1 la parola "istanze", e così sostituita: "petizioni"

Emendamento 29/Mazza

Art. 4- Il comma 3 è così sostituito:

"3. Nel caso in cui l'Ente locale risponda negativamente o non risponda alle petizioni dei cittadini entro 30 giorni dal ricevimento delle petizioni, i cittadini potranno richiedere l'intervento di mediazione del Garante della Partecipazione

regionale secondo le modalità indicate al successivo art. 18.”

Emendamento 30/Mazza

Art. 5 - Al comma 1, dopo la parola “istanza”, aggiungere: “, così come regolata dal successivo art. 13,”

Emendamento 31/Mazza

Art. 6 - Al comma 1 la parola “organizzerà” è sostituita con: “organizza”

Emendamento 32/Mazza

Art. 6- Alla fine del comma 4 le parole “(art.20)” sono così sostituite: “secondo quanto disposto dal successivo art. 20.”

Emendamento 33/Mazza

Art. 7 - I primi tre commi sono così sostituiti:

“1. Il Garante della Partecipazione è eletto dall’Assemblea Legislativa Regionale con voto segreto sulla base di un elenco di candidati, che posseggano i titoli e i requisiti richiesti, redatto dalla Commissione Affari Generali, secondo le modalità di partecipazione al bando di selezione appositamente emanato dalla Presidenza dell’Assemblea Legislativa, sentita la Commissione stessa.

2. Il Garante resta in carica fino alla elezione del nuovo Garante che dovrà avvenire entro i 6 mesi successivi alla data di rinnovo dell’Assemblea Legislativa. La stessa persona può ricoprire la carica di Garante per un massimo di 10 anni, anche se non consecutivi.

3. Al Garante è riconosciuta un’indennità, pari a una quota percentuale dell’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni, che sarà definita e inclusa nel bando, di cui al comma 1.”

Emendamento 34/Mazza

Art. 7 - Al comma 7 la lettera b) è così sostituita:

“b) dimostrare conoscenza ed esperienza nella progettazione e conduzione di processi partecipativi e di mediazione dei conflitti, con particolari esperienze di casi promossi da istituzioni pubbliche.”

Emendamento 35/Mazza

Art. 8 - Al comma 3 le parole da “La legge” a “attribuire” sono così sostituite: “L’Assemblea Legislativa, in tal caso, attribuirà”.

Emendamento 36/Mazza

Art. 9 - Al comma 1 lettera e), la parola “aziende” è così sostituita: “imprese”.

Emendamento 37/Mazza

Art. 9 - Al comma 1 lettera f), alla fine aggiungere: “e di studio”.

Emendamento 38/Mazza

Art. 9 - Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere:

“i) L’Ufficio della Partecipazione può istituire un “Osservatorio Regionale della Partecipazione” che svolge un ruolo di valutazione degli esiti dei processi, sulla base di indicatori condivisi che riguardino la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle norme, degli atti e delle opere approvate.”

Emendamento 39/Mazza

Art. 10 - Al comma 1, dopo la parola “Ufficio”, aggiungere: “della”

Emendamento 40/Mazza

Art. 13 - Al comma 1 la parola “progetto” e così sostituita: “processo”

Emendamento 41/Mazza

Art. 13 - Al comma 2 alla lettera a) alla fine, aggiungere: “così come previsto dal precedente art. 4”

Emendamento 42/Mazza

Art. 16 - Al comma 1 la lettera e) viene superata e aggiunta alla fine della precedente lettera d).

Le lettere successive “scalano” f) in e), g) in f), h) in g), i) in h).

Emendamento 43/Mazza

Art. 16 - Alla lettera f) (ex g) la parte tra parentesi è così sostituita:

“(come il focus group, il goal oriented project planning, il referendum deliberativo, il sondaggio deliberativo, la consensus conference, la search conference, la giuria dei cittadini, il citizens’ meeting, il town meeting, l’open space technology)”

Emendamento 44/Mazza

Art. 16 - Alla fine della lettera g) (ex h), aggiungere:

“i temi delle istanze la scala amministrativa degli enti responsabili e l’implementazione di eventuali percorsi di formazione sulla cultura della partecipazione e i suoi metodi.”

Emendamento 45/Mazza

Art. 16 - La lettera h) (ex i) è così sostituita:

“i) La documentazione dei progetti e dei relativi processi deve essere accessibile via web dal sito del Garante e per progetti superiori ai 10.000 euro di sostegno regionale, anche attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.”

Emendamento 46/Borghesi e altri

Il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso in cui l’ente locale risponda negativamente o non risponda alle richieste partecipative dei cittadini, questi ultimi possono richiedere l’intervento di mediazione di un esperto designato dal Comitato interistituzionale regionale fra gli esperti componenti la Commissione di cui all’art. 7, comma 2”.

Emendamento 47/Borghesi e altri

Il comma 4 dell'articolo 5 è soppresso.

Emendamento 48/Borghini e altri

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

Organismi e strumenti attuativi

1. La presente legge realizza il principio del maggiore coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali nelle politiche di sviluppo dei processi partecipativi mediante gli accordi di cui all'articolo 1, comma 6, nonché mediante l'attività del Comitato interistituzionale di cui all'articolo 7.
2. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi di inclusione partecipativa e di semplificazione procedimentale sono realizzati mediante una apposita sessione annuale sulla Partecipazione dell'Assemblea legislativa. Tale sessione si realizza a seguito della presentazione da parte della Giunta regionale, previo parere del Comitato interistituzionale di cui all'articolo 7, di una relazione annuale sullo sviluppo della partecipazione nel territorio della regione contenente una analisi dello stato dei processi partecipativi e proposte per la loro evoluzione e il loro miglioramento. L'Assemblea legislativa, sulla base della relazione e della conseguente discussione nelle Commissioni assembleari approva indirizzi per la Giunta regionale in materia di partecipazione.”

Emendamento 49/Borghini e altri

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

Comitato interistituzionale per la partecipazione.

1. Al fine di definire congiuntamente linee programmatiche per lo sviluppo di processi partecipativi che consentano la maggiore partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte programmatiche della Regione e degli enti locali è istituito il Comitato interistituzionale per la partecipazione. Esso ha sede presso il Consiglio delle Autonomie locali, è nominato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, ed è composto altresì da quattro rappresentanti designati in seno al Consiglio delle Autonomie locali.
2. Il Comitato interistituzionale si avvale di una Commissione di esperti appartenenti all'amministrazione della Regione o degli enti locali, ovvero esperti esterni alla pubblica amministrazione, per l'esame e lo studio delle migliori pratiche partecipative attuate in Italia ed all'estero e per l'elaborazione di raccomandazioni tecniche non vincolanti relative ai processi partecipativi valide per la Regione, gli enti e le aziende subregionali, nonché per gli enti locali. Il Comitato esercita altresì una funzione consultiva e di proposta nei confronti dell'amministrazione regionale, nonché di osservatorio sulla partecipazione.
3. Il Comitato interistituzionale individua altresì le forme per l'incentivazione dello sviluppo professionale, in materia partecipativa, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, al fine di migliorare le capacità e la flessibilità organizzativa di tali enti nel rapporto con i cittadini, qualificando il sistema pubblico regionale e locale.

4. Oltre a quanto previsto per il procedimento disciplinato dal titolo III della presente legge, specifici progetti partecipativi possono essere individuati e finanziati mediante contributi regionali, su proposta del Comitato interistituzionale in relazione alle esigenze che caratterizzano la partecipazione dell'utenza dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, nonché per altre specifiche esigenze partecipative.

5. La Giunta regionale provvede a garantire le funzioni del Comitato interistituzionale ed a fornire il necessario supporto organizzativo, svolgendo ogni attività amministrativa connessa, anche provvedendo a dare adeguata informazione in via telematica ai cittadini e sviluppando iniziative proprie a sostegno della partecipazione.

6. Il Comitato interistituzionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa e al Consiglio delle Autonomie locali, una relazione sull'attività svolta.”

Emendamento 50/Borghesi e altri

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

Indirizzi regionali

1. Al fine dell'applicazione della presente legge e contestualmente alla sua entrata in vigore, la Giunta regionale approva un atto di indirizzo, formulato previo apposito accordo sottoscritto nelle forme di patto interistituzionale con le autonomie locali, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, nel quale sono delineati gli oggetti da sottoporre a processi partecipativi, le modalità attuative ed i relativi tempi”.

Emendamento 51/Borghesi e altri

Art. 11 - Nel comma 01 è aggiunto il seguente periodo:

“Al fine di agevolare questa attività informativa, il Comitato interistituzionale di cui all'art. 7 approva apposite raccomandazioni tecniche non vincolanti tese a segnalare le migliori pratiche, anche secondo la diversa tipologia e dimensione delle amministrazioni.”

Emendamento 52/Borghesi e altri

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 11

Emendamento 53/Borghesi e altri

Sopprimere il comma 5 dell'articolo 11

Emendamento 54/Borghesi e altri

I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12 sono soppressi.

Emendamento 55/Borghesi e altri

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Avvio del processo partecipativo.

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato interistituzionale di cui all'articolo 7, definisce le modalità di presentazione delle istanze e le priorità per la concessione dei contributi regionali per la promozione della partecipazione.”

Emendamento 56/Borghesi e altri

I commi 1 e 2 dell'articolo 15 sono sostituiti dal seguente:

“1. Al fine della concessione dei contributi regionali i progetti devono contenere l'impegno formale che legittima il processo partecipativo da parte dell'istituzione responsabile del procedimento oggetto del processo stesso, e l'impegno a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto.”

Emendamento 57/Borghesi e altri

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Criteri di qualità tecnica dei progetti

1. I processi partecipativi oggetto di contributo della Regione Emilia-Romagna devono prevedere:

- a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualche titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
- b) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali nuovi soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente l'attivazione del processo;
- c) un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati che si sono dichiarati interessati al processo;
- d) meccanismi per la mediazione delle eventuali divergenze fra i soggetti partecipanti.”

Emendamento 58/Borghesi e altri

Il comma 3 dell'articolo 17 è soppresso.

Emendamento 59/Borghesi e altri

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione

1. Il Comitato Interistituzionale di cui all'articolo 7, anche attraverso un esperto designato nell'ambito della Commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, può svolgere un ruolo di mediazione finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo ed abbia ottenuto l'adesione formale delle seguenti percentuali minime di residenti nell'ambito territoriale di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo:

- a) il 5 per cento fino a mille residenti;

- b) il 3 per cento fino a cinquemila residenti;
- c) il 2 per cento fino a quindicimila residenti;
- d) l'1 per cento fino a trentamila residenti;
- e) lo 0,50 oltre i trentamila residenti.

2. Verificata la conformità delle richieste, il Comitato interistituzionale indice un tavolo di mediazione, al quale parteciperà un esperto delegato fra quelli facenti parte della Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, nel quale si tenterà di raggiungere un accordo tra le parti, senza necessariamente propendere per l'attivazione di un processo partecipativo.

3. L'attività di mediazione è resa pubblica dalla Regione mediante l'utilizzo dei propri strumenti informativi, anche in via telematica.”

Emendamento 60/Borghesi e altri

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 Impegni dell'Ente responsabile dell'atto amministrativo ed esiti del processo

1. Il processo partecipativo si conclude con uno dei seguenti atti:

- a) il raggiungimento di un documento di proposta partecipata;
- b) la non validazione dei risultati del processo, cui segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato.

2. L'Ente responsabile della decisione istituzionale da assumere, collegata al processo partecipativo, si impegna a tener conto della proposta partecipata. Esso può rifiutare o trasferire solo in parte le indicazioni del documento di proposta partecipata nel suo atto conclusivo. L'Ente è comunque tenuto a darne comunicazione pubblica, anche in via telematica, con ampia rilevanza e precisione, esponendo le proprie motivazioni, soprattutto in caso di esito difforme alla proposta.

3. Una parte del contributo regionale, non inferiore al 20 per cento, che la Regione assegna ad un determinato processo, è concessa, salvo diversa previsione del progetto approvato, al termine del processo partecipativo a condizione che sia approvato il documento di proposta partecipata di cui al comma 1, lettera a).”

Emendamento 61/Borghesi e altri

Nel comma 2 dell'articolo 20 sono sopresse le parole “al netto delle spese per l'indennità del Garante e per le sue attività oltre che per la funzionalità dell'Ufficio Regionale della Partecipazione.”

Emendamento 62/Borghesi e altri

Il comma 3 dell'articolo 20 è soppresso.

Emendamento 63/Borghesi e altri

La rubrica del comma 1 dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente: “Clausola valutativa”

Emendamento 64/Borghi e altri

Il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dalla seguente:

“1. Dopo 5 anni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea Legislativa Regionale, sulla base di una relazione appositamente predisposta dal Comitato interistituzionale di cui all'articolo 7, discuterà dell'esperienza compiuta, anche tenendo conto delle esperienze di altre Regioni italiane e della normativa europea in merito. “

Emendamento 65/Mazza e altri

Art.1 - Al comma 1 dopo le parole “ideali fondativi” sono inserite le parole: “della Repubblica”.

Emendamento 66/Mazza e altri

Art.1 - Al comma 2 nella lettera a) dopo la parola “art. 2”, aggiungere: “lettera a)”.

Emendamento 67/Mazza e altri

Art.1 - Al comma 2 nella lettera a) le parole “coerentemente al” sono così sostituite: “in forza del”.

Emendamento 68/Mazza e altri

Art.1 - Al comma 2 nella lettera a) le parole da “garantendo” fino alla fine sono così sostituite:

“riconoscendo pari diritti alle persone, risposte proporzionate e con una forma appropriata ai cittadini che si trovino in condizioni diverse, valorizzando l'autonomia delle comunità locali;”.

Emendamento 69/Mazza e altri

Art.1 - Al comma 2 nella lettera c) la parola “partecipativa” è così sostituita: “partecipata”.

Emendamento 70/Mazza e altri

Art.1 - Al comma 2 nella lettera d) le parole da “esistenti” alla fine sono così sostituite: “previsti dallo Statuto”.

Emendamento 71/Mazza e altri

Art.1 - Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'inscindibile connessione fra la partecipazione e la semplificazione dei procedimenti pubblici al fine del raggiungimento di una elevata qualità amministrativa e della realizzazione del principio di non aggravamento dei procedimenti.

4. La Regione, in applicazione della presente legge, persegue in particolare la realizzazione di un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio nel quale siano valorizzate le migliori pratiche ed esperienze, anche attraverso accordi procedurali tra la Giunta e il Consiglio delle Autonomie Locali.”

Emendamento 72/Mazza e altri

Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera a) le parole “regionali e locali” sono così sostituite:

“, a livello regionale e locale,”

Emendamento 73/Mazza e altri

Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera b) la parola “aziende” è così sostituita: “imprese”.

Emendamento 74/Mazza e altri

Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera c) le parole da “o capitale” fino a “che non sia” sono così sostituite:

“il sapere contestuale e le competenze di coordinamento attivabili soltanto con”.

Emendamento 75/Mazza e altri

Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera d) le parole “oltre che distribuire in modo più condiviso ” sono così sostituite: “e la distribuzione in modo più condiviso di”.

Emendamento 76/Mazza e altri

Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera e) la parola “processi” è così sostituita: “procedimenti”.

Emendamento 77/Mazza e altri

Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera h) la parola “eccetera” è eliminata.

Emendamento 78/Mazza e altri

Art. 2 - Comma 1 - Dopo la lettera h), aggiungere:

“i) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, anche mediante apposite iniziative di formazione, al fine di rinnovare la cultura, le modalità di relazione e la capacità di percezione delle istituzioni pubbliche nel rapporto con i cittadini, singoli e associati;

j) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione in ambito regionale e locale;

k) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze, ausilio alla scelta e all’impianto delle forme partecipative, basato sulla raccomandazione tecnica di modelli non vincolanti, ma suggeriti dall’esperienza;

l) favorire, oltre la mera comunicazione istituzionale, l’evoluzione della comunicazione pubblica, anche per una piena affermazione del diritto alla trasparenza e alla cittadinanza attiva;

m) riconoscere una premialità agli Enti locali che approvano progetti per opere pubbliche o private rilevanti, riguardanti qualsiasi settore, prevedendo processi partecipativi al fine di verificarne l'accettabilità sociale, la qualità progettuale e la gestione della sicurezza condivisa;

n) valorizzare le esperienze già attivate in regione per la proposta e lo svolgimento di processi partecipativi, in particolare quale principio cardine per le politiche di sviluppo sostenibile.”

Emendamento 79/Mazza e altri

Art. 2 - Dopo il comma 1, aggiungere:

“2. La Regione e gli enti locali operano per garantire un’adeguata informazione preventiva ai cittadini, in particolare sulle ipotesi riguardanti la loro comunità, secondo quanto previsto all’articolo 10, comma 1.

3. La Regione e gli Enti Locali operano per favorire la partecipazione ma, comunque, gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.”.

Emendamento 80/Mazza e altri

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. Hanno diritto di partecipare ai procedimenti partecipativi di cui alla presente legge tutte le persone, le associazioni e le imprese che siano destinatari, singolarmente o collettivamente, delle scelte contenute in un atto regionale o locale di pianificazione strategica, generale o settoriale, o di atti progettuali e di attuazione in ogni campo di competenza regionale, sia diretta che concorrente.

2. Lo stesso diritto di partecipazione è riconosciuto anche nel caso in cui la Regione e gli Enti Locali debbano esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali. Le istanze di partecipazione sono attivate nel rispetto delle norme previste dagli statuti degli enti interessati.”

Emendamento 81/Mazza e altri

Art. 4 - Al comma 2 le parole “come da art. 13, comma 2” sono così sostituite: “, di cui al Titolo III”.

Emendamento 82/Mazza e altri

Art. 4 - Il comma 3 è così sostituito:

“3. Nel caso in cui l’ente locale risponda negativamente o non risponda alle richieste partecipative dei cittadini entro 30 giorni, salvo comunque il necessario rispetto dell’articolo 2, comma 3, questi ultimi possono richiedere l’intervento di mediazione del Tecnico di Garanzia in materia di partecipazione di cui all’art. 8”.

Emendamento 83/Mazza e altri

Art. 5 - Al comma 1 la lettera b) è così sostituita:

“b) enti locali, anche in forma associata, e loro circoscrizioni.”

Emendamento 84/Mazza e altri

Art. 5 - Il comma 4 è soppresso

Emendamento 85/Mazza e altri

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo. 6 Sessione annuale per la partecipazione

1. La presente legge realizza il principio del maggiore coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali nelle politiche di sviluppo dei processi partecipativi.

2. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi d'inclusione partecipativa e di semplificazione procedimentale sono realizzati mediante un'apposita sessione annuale sulla Partecipazione dell'Assemblea Legislativa. Tale sessione è aperta dalla proposta del programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale, redatta anche sulla base della relazione annuale del nucleo tecnico di cui all'art. 7. Il programma è accompagnato da una relazione sulla partecipazione nel territorio della Regione contenente una analisi dello stato dei processi partecipativi e proposte per la loro evoluzione e il loro miglioramento. L'Assemblea Legislativa, approva il programma di iniziative per la partecipazione che contiene anche gli indirizzi sui criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali di cui al titolo III."

Emendamento 86/Mazza e altri

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7 Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali

1. Al fine dello sviluppo coordinato di processi partecipativi che consentano la maggiore partecipazione alle scelte programmatiche della Regione e degli enti locali, la Regione persegue la migliore integrazione con le esperienze degli enti locali, mediante un nucleo tecnico. Esso è presieduto dal Tecnico di Garanzia in materia di partecipazione di cui all'art. 8 ed è composto dal dirigente della Giunta regionale competente per i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi di cui al titolo III e da due esperti appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali che durano in carica tre anni. Il nucleo tecnico ha sede presso l'Assemblea legislativa ed in caso di parità prevale il voto del suo presidente. La partecipazione ai lavori del nucleo tecnico costituisce adempimento dei compiti istituzionali ed è senza oneri per la Regione.

2. Al nucleo tecnico compete l'esame e lo studio delle migliori pratiche partecipative attuate in Italia ed all'estero e l'elaborazione di raccomandazioni tecniche non vincolanti relative ai processi partecipativi. Individua altresì possibili forme per lo sviluppo professionale, in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, al fine di migliorare le capacità e la flessibilità organizzativa dei relativi enti nel rapporto con i cittadini, qualificando il sistema pubblico."

Emendamento 87/Mazza e altri

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8 Tecnico di Garanzia in materia di partecipazione

1. Un dirigente dell'Assemblea legislativa, designato dal suo Presidente, esercita le funzioni di tecnico di garanzia in materia di partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) fornisce i materiali e la documentazione utile per progettare e predisporre i processi di partecipazione su questioni di rilevanza regionale;
- b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi di cui al titolo III;

- c) offre un supporto di consulenza metodologica alla elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;
- d) offre un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti informatici;
- e) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;
- f) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
- g) realizza e cura un sito web dedicato alla propria attività e ad iniziative attinenti la democrazia partecipativa.
- h) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
- i) valuta in itinere ed ex-post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale.”

Emendamento 88/Mazza e altri

L'articolo 9 è soppresso.

Emendamento 89/Mazza e altri

Art. 10 - Il comma 1 è così sostituito:

“1. La Giunta regionale con proprio atto, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea legislativa, stabilisce annualmente:

- a) i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale;
- b) le modalità per la presentazione delle domande;
- c) i criteri per la valutazione delle domande e le relative priorità.

2. Le domande per il contributo finanziario sono presentate alla competente struttura della Giunta regionale che concede i contributi ai progetti di partecipazione la cui qualità sia stata previamente certificata dal Tecnico di Garanzia di cui all'articolo 8”.

Emendamento 90/Mazza e altri

Art. 11 - Prima del comma 1 è inserito il seguente comma:

“1. Per garantire l'informazione, quale premessa necessaria ai processi partecipativi, la Regione e gli enti locali adottano adeguati strumenti, informatici e non, idonei a consentire ai cittadini di accedere facilmente alle informazioni possedute dalle amministrazioni allo scopo di realizzare un quadro conoscitivo il più possibile condiviso. Al fine di agevolare questa attività informativa, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi contenuti nel programma annuale per la partecipazione, approva apposite raccomandazioni tecniche non vincolanti tese a segnalare le migliori pratiche, anche secondo la diversa tipologia e dimensione delle amministrazioni.”

Emendamento 91/Mazza e altri

Art. 11 - Al comma 2 le prime parole “ Il processo partecipativo” sono così sostituite: “Per processo partecipativo si intende un percorso di discussione organizzata che”.

Emendamento 92/Mazza e altri

Art. 11 - Al comma 3 le parole “di indirizzo” sono così sostituite: “di proposta partecipata”.

Emendamento 93/Mazza e altri

Art. 11 - Il comma 4 e il comma 5 sono soppressi.

Emendamento 94/Mazza e altri

Art. 12 - Al comma 1 le parole “lo Stato” sono eliminate.

Emendamento 95/Mazza e altri

Art. 12 - Al comma 2 le parole “la definizione dell’oggetto” sono così sostituite: “L’oggetto”

Emendamento 96/Mazza e altri

Art. 12 - Dopo il comma 2, aggiungere:

“2 bis. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a sei mesi, eventuali proroghe possono essere concesse per particolari progetti, fino ad un massimo di 12 mesi complessivi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i 60 giorni e necessitano dell’approvazione del Tecnico di Garanzia, sulla base delle reali difficoltà riscontrate dallo stesso. Il processo partecipativo si conclude con l’approvazione della proposta da inviare all’Ente Pubblico interessato o con l’approvazione del verbale che certifica il mancato raggiungimento di un accordo.”

Emendamento 97/Mazza e altri

Art. 12 - Al comma 3 le parole da “dell’organo” fino alla fine sono così sostituite: “dell’Ente responsabile e si concludono con l’approvazione da parte di esso dell’atto conclusivo, che da atto del processo partecipativo seguito e dell’esito dell’eventuale proposta partecipata.”

Emendamento 98/Mazza e altri

Art. 12 - Il comma 4, il comma 5 e il comma 6 sono soppressi.

Emendamento 99/Mazza e altri

Gli articoli 13 e 14 sono soppressi.

Emendamento 100/Mazza e altri

Art. 15 - L’intero articolo è così sostituito:

“1. Al fine della concessione dei contributi regionali i progetti partecipativi approvati dall’istituzione responsabile del procedimento oggetto del processo stesso devono contenere l’impegno a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del processo proposto.

2. Fra i requisiti tecnici indispensabili dei progetti oggetto delle richieste di sostegno regionale devono essere presenti, in particolare, i seguenti:

- a) la persona fisica responsabile del progetto che ne è il referente;
- b) il nominativo dei progettisti e dello staff del processo;

c) le fasi del processo, i soggetti coinvolti e da coinvolgere, i metodi adottati, gli obiettivi perseguiti e i tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione, salva proroga motivata da richiedere al tecnico di garanzia di cui all'art. 8 da parte del responsabile o dell'ente proponente, sentito il responsabile stesso;

d) i costi preventivati, compresi quelli per un'ampia e qualificata informazione ai cittadini, ed il rapporto costo-efficacia .

3. E' considerato criterio premiante se i progetti contengono l'impegno formale dei principali attori territoriali coinvolti, mediante un accordo preventivo, alla costituzione di un eventuale "comitato di pilotaggio", composto da delegati dei principali soggetti coinvolti dal processo."

Emendamento 101/Mazza e altri

Art. 16 - L'inizio del comma 1 è così modificato:

"1. I processi partecipativi oggetto di contributo della Regione devono prevedere:".

Emendamento 102/Mazza e altri

Art. 16 - Comma 1 - All'inizio della lettera a) le parole da "il processo deve prevedere attraverso apposite e mirate azioni comunicative" sono abolite.

Emendamento 103/Mazza e altri

Art. 16 - Comma 1 - Nella lettera a) la parola "qualche" è così sostituita: "qualunque".

Emendamento 104/Mazza e altri

Art. 16 - Comma 1 - Nella lettera a) le parole da "prevedendo" fino a "organizzazioni" sono abolite.

Emendamento 105/Mazza e altri

Art. 16 - Comma 1 - All'inizio della lettera b) le parole "il processo deve prevedere" sono abolite.

Emendamento 106/Mazza e altri

Art. 16 - Comma 1 - Nella lettera b) le parole da "comunque" fino alla fine sono così sostituite:

"organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente l'attivazione del processo;".

Emendamento 107/Mazza e altri

Art. 16 - Comma 1 - Le lettere c), d) ed e) sono così sostituite:

"c) un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati che si sono dichiarati interessati al processo;

d) metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli Statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa.

e) la documentazione dei progetti e dei relativi processi deve essere accessibile via web dal sito del tecnico di garanzia di cui all'art. 8 e per progetti superiori ai 20.000,00 euro di contributo regionale, anche attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.”

Emendamento 108/Mazza e altri

Art. 16 - Comma 1 - Le lettere f), g), h), e i) sono eliminate.

Emendamento 109/Mazza e altri

Art. 17 - Al comma 2 le parole “dell'autorità decisionale” sono così sostituite: “dell'Ente responsabile”.

Emendamento 110/Mazza e altri

Art. 17 - Il comma 3 è così sostituito:

“3. La costituzione del Comitato di Pilotaggio è obbligatoria per i processi con richieste di finanziamento regionale superiori a Euro 20.000,00.”

Emendamento 111/Mazza e altri

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione

1. Il Tecnico di Garanzia di cui all'articolo 8 può svolgere un ruolo di mediazione tra cittadini richiedenti e l'ente interessato finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo ed abbia ottenuto l'adesione formale delle seguenti percentuali minime di residenti nell'ambito territoriale di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo:

- a) il 5 per cento fino a mille residenti;
- b) il 3 per cento fino a cinquemila residenti;
- c) il 2 per cento fino a quindicimila residenti;
- d) l'1 per cento fino a trentamila residenti;
- e) lo 0,50 oltre i trentamila residenti.

2. La conclusione dell'attività di mediazione sarà resa pubblica dal Tecnico di Garanzia mediante l'utilizzo dei propri strumenti informativi, anche in via telematica.”

Emendamento 112/Mazza e altri

L'articolo 19 è così sostituito:

“1. Il processo partecipativo si deve concludere con l'approvazione da parte dell'Ente responsabile di un documento conclusivo, che da atto del processo partecipativo seguito e della proposta partecipata, validata da parte del Tecnico di Garanzia di cui all'articolo 8, oppure della non validazione del processo da parte del Tecnico di Garanzia stesso, cui segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato.

2. L'Ente responsabile della decisione istituzionale da assumere, valutata la proposta partecipata, non ha obbligo alcuno e può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del procedimento partecipativo o di non recepirle. E'

comunque tenuto a una comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica, che esponga le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del procedimento partecipativo.”

Emendamento 113/Mazza e altri

L'articolo 20 è così sostituito:

“Art. 20 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 dalla L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).”

Emendamento 114/Mazza e altri

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 Clausola valutativa

1. Dopo 5 anni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea Legislativa Regionale, sulla base di una relazione appositamente predisposta dalla Giunta regionale, discuterà dell'esperienza compiuta, anche tenendo conto delle esperienze di altre Regioni italiane e della normativa europea in merito.

2. La relazione di cui al comma 1 dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:

- a) l'incremento quantitativo e qualitativo dei processi partecipativi nella Regione Emilia-Romagna;
- b) le prospettive di ulteriore sviluppo della partecipazione;
- c) il miglioramento della qualità e della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- d) l'aumento della condivisione delle scelte pubbliche;
- e) il miglioramento delle possibilità di accesso alle attività dell'amministrazione pubblica;
- f) il miglioramento della percezione delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini;
- g) l'accresciuta qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni e della flessibilità del suo utilizzo, in funzione dei processi partecipativi.”